LOTTO 6– POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

CODICE CIG: 8130154F4F

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi 5
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato 6
Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa 6
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 7
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole 7
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica 7
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro 8
Art. 12 - Ripartizione del danno 8
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto 8
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 8
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore 8
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 9
Art. 17 – Subappalto 9
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore 9
Art. 19 – Garanzia definitiva 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 10
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento 10
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa 10
Art. 23 - Comunicazioni 11
Art. 24 - Definizione delle controversie 11
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 12
Art. 27 - Clausola di legalità 12
Art. 28 - Norme di chiusura 13
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA 14
Art. 1 – Definizioni 14
Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione 15
Art. 3 – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 16
Art. 4 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) 16
Art. 5 – Novero dei terzi 17
Art. 6 – Altre assicurazioni 18
Art. 7 – Estensione di garanzia 18
Art. 8 – Responsabilità civile personale 22
Art. 9 – Estensione garanzia a malattie professionali 22
Art. 10 – Responsabilità Civile derivante dalla progettazione e direzione lavori - RC professionale del responsabile del procedimento 22
Art. 11– Esclusioni 23
Art. 12– Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi 23
Art. 13 – Massimali di garanzia e Franchigia 24
Art. 14– Gestione delle vertenze di danno 24

Art. 15– Spese legali 24
Art. 16– Obblighi specifici a carico dell'Assicurato 25
Art. 17– Rinuncia alla rivalsa 25
Art. 18 - Condizioni per la regolazionedel premio 25
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede 26

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2020 (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie al completamento della presente procedura).
2. La scadenza naturale della polizza è posta al 31.12.
3. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
4. L'appaltatore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
5. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
6. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
7. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'appaltatore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni").

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;
   - la tipologia dell'evento;
   - la descrizione dettagliata dell'evento;

- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'appaltatore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'appaltatore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione che la stessa ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'appaltatore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Le eventuali modifiche devono essere apportate per iscritto.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 9, l'appaltatore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dall'appaltatore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo ed al precedente articolo 9 e

con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.

5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'appaltatore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'appaltatore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà delContraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 21, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
   e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
   g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
   h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
   i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'impresa appaltatrice al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'impresa assicuratrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
   III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale(https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27 - Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28 - Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'impresa appaltatrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art. 1 – Definizioni

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Assicurazione
   Il contratto di assicurazione.
   Assicurato
   Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
   - Trentino Sviluppo Spa;
   - il legale rappresentante di Trentino Sviluppo Spa;
   - Trentino Marketing S.r.l. in qualità di società controllata da Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.
   - gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte da Trentino Sviluppo Spa;
   - tutte le persone fisiche e/o giuridiche, dipendenti o non dal Contraente e da Trentino Marketing S.r.l., di cui questi si avvalgano ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, eventuale Commissario, e collaboratori e/o subappaltatori a qualsiasi titolo incaricati.
   - gli Enti per i quali Trentino Sviluppo Spa gestisce per delega i servizi.

   Contraente
   Trentino Sviluppo Spa.
   Società
   L'impresa assicuratrice.
   Polizza
   Il documento che prova l'assicurazione.
   Franchigia
   L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistroviene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
   Scoperto
   La parte percentuale del danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
   Premio
   La somma dovuta all'impresa assicuratrice.
   Sinistro
   Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Si precisa che qualora unmedesimo evento dannoso provochi danni risarcibili a più persone, aifini del presente contratto, verranno considerati come una molteplicitàdi sinistri in rapporto al numero delle persone danneggiate. Qualorauna richiesta di risarcimento venisse presentata in sede di rivalsa checomprenda più soggetti danneggiati ciascuno di essi varrà, ai fini delpresente contratto, come singolo sinistro.
   Rischio
   La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
   Indennizzo
   La somma dovuta dall'impresa assicuratrice in caso di sinistro.
   Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali

Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Nuovi insediamenti

In conformità a quanto previsto dal successivo articolo 18, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti – ubicatiesclusivamente entro i confini dello Stato Italiano,della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano - sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e/o per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società.

Annualità assicurativa

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Retribuzione annua lorda

Ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti, obbligatoriamente assicurati presso l'Inail e quelli non Inail, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

Prestatori di lavoro

Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:

- lavoratori dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, tecnici ed operai);
- le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'assicurato;
- prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D.Lgs. del 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.;
- prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge del 24/06/1997 n. 196 e s.m.i.;
- prestatori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Decreto Biagi) e s.m.i..

Fatturato

Ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni aggiuntive della Contraente e degli Assicurati. Si intende escluso da tale conteggio il fatturato relativo ad operazioni fra gli Assicurati in applicazione alla presente polizza, fatte salve eventuali eccezioni specificatamente indicate.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

1. L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività statutaria istituzionale, ovunque ne ha interesse eseguite con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. Rientrano a titolo esemplificativo e non limitativo: proprietà e conduzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (a qualsiasi titolo e/o destinazione, proprietà, locazione, comodato d'uso ecc.) nonché di quante ulteriori opere e/o servizi possono essere assegnati in

adempimento dell'appalto e di tutti i servizi previsti dalle norme e/o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possono essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo e sociale.

2. L'Assicurazione è inoltre prestata per la gestione di servizi ed attività di promozione, marketing, nonché per tutte le attività dedite allo sviluppo economico e alla promozione del turismo, compresa l'organizzazione di eventi, svolte dall'Assicurato.
3. L'Assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività dei Cral aziendali, attività sociali, ricreative, sportive ed altre attività aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale, commerciale e comunque ogni attività esperita come da Statuto dell'Assicurato. La garanzia risulta inoltre operante per tutte le attività:
    a. esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
    b. attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,

    ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
4. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C..
5. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Art. 3 – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
2. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, turistiche, promozionali, agricole, di servizio anche pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
3. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e, materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
4. La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari, ai sensi della Legge n. 222/1984 e s.m.i. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge.

Art. 4 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
    a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi delle predette norme ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati alle persone di cui al precedente comma 1 per morte e/o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di qualsivoglia entità.

2. L'assicurazione conserva, tuttavia, la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
3. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari, ai sensi della Legge n. 222/1984 e s.m.i. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge.
4. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
5. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
6. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 del Codice Civile.

Art. 5 – Novero dei terzi

1. Si prende atto fra le Parti che quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., quando opera la garanzia RCO di cui all'art. 4.
2. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
3. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
4. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
   a) i componenti del consiglio di amministrazione di Trentino Sviluppo Spa e dell'organo amministrativo di Trentino Marketing S.r.l.;
   b) il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
   c) i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
   d) tra di loro gli assicurati, le aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dalla Contraente nonché gli amministratori, sindaci e dipendenti delle medesime;
   e) i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;

f) i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
g) il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
h) il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

Art. 6 – Altre assicurazioni

1. Preso atto che sullo stesso rischio possono sussistere altre assicurazioni, la Società risponde per quanto coperto, per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
2. Per quanto coperto da Assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.
3. Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, tuttavia, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 7 – Estensione di garanzia

1. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
   a) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
   b) RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesione a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
   c) RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti e/o collaboratori per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
   d) Danni cagionati a Terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività;
   e) RC derivante dalla gestione e manutenzione delle strade di accesso alle località ove si svolge l'attività assicurata;
   f) RC derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semimoventi e/o gru impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato;
   g) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; esistenza di distributori di proprietà di terzi;
   h) Danni provocati da fatti accidentali e/o modificazioni anomale ed imprevedibili alle condizioni di funzionamento degli impianti in genere, purché improvvisi ed accidentali;
   i) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi. Tale garanzia si intende prestata entro il limite massimo di euro 250.000,00 per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo;
   j) RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
   k) RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche,falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e

ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;

l) RC derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati, pertinenze, dipendenze e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.); inoltre, comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici. Rientrano altresì nella presente copertura i danni derivanti da spargimento d'acqua, da rigurgiti di fogna e da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Se il fabbricato è in condominio, la copertura comprende tanto la responsabilità per i danni di cui al condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;

m) Esercizio di soggiorni e/o colonie estive o invernali, scuole di istruzione professionale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o dagli allievi e la RC personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere organizzazione ed esercizio di periodo di vacanza;

n) RC derivante dalla partecipazione ed organizzazione di manifestazioni, festival, mostre, fiere, convegni, visite guidate e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, visite guidate e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

o) Gestione di mense, bar e/o spacci all'interno della struttura della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidate a terzi;

p) Partecipazione ed organizzazione di attività sportive e ricreative varie, anche svolte tramite circoli ricreativi aventi autonoma personalità giuridica, gite ed uscite aziendali;

q) Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;

r) Danni derivanti in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne;

s) RC per danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o terzi stazionanti nelle aree di pertinenza delle strutture o delle sedi amministrative e/o tecniche dell'Azienda;

t) Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

u) Danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, tubazioni, condutture, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente;

v) Danni a condutture ed impianti sotterranei;

w) Danni alle cose dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno;

x) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La polizza copre anche tutti i danni diretti e/o indiretti e/o patrimoniali, anche in assenza di danni materiali, subiti da terzi, conseguenti a mancata erogazione, a interruzione o a sospensione di fornitura di energia elettrica, di gas, di acqua e di calore (vapore e acqua calda) a seguito di danni materiali agli impianti di produzione e distribuzione dell'Assicurato o dallo stesso gestiti nonché a seguito di manovre e/o operazioni errate, di accidentale omissione di preavviso nella sospensione o di erronea sospensione e/o attivazione e/o riduzione e/o limitazione della fornitura, comunque operata. Si intendono inoltre compresi in garanzia i danni materiali e diretti cagionati ad apparecchi ed impianti dei clienti e conseguenti ad irregolarità ed anomalie nelle condizioni di erogazione dell'energia elettrica, di gas e di calore (vapore e acqua calda);

y) Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo nei confronti degli altri co-appaltatori e co-prestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze;

z) RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;

aa) RC derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;

bb) RC derivante da proprietà e/o conduzione di impianti di risalita, parchi, giardini con piante anche di alto fusto;

cc) RC derivante dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori meccanici, meccatronici, di prototipazione, chimici e di analisi nonché laboratori scolastici;

dd) RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;

ee) RC derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabile in linea diretta con l'attività assicurata;

ff) RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni,sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché dagli obblighi che competono ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei dirigenti, funzionari e dipendenti del Contraente/Assicurato a cui sono stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e loro s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo e non limitativo di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la

progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", compresi gli incarichi di coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile del Contraente o di terzi nei quali si svolgano anche lavori di competenza del Contraente;

gg) Danni alle cose di terzi sulle quali o nelle quali vengono eseguiti, dall'assicurato o da altre persone con le quali o per le quali l'Assicurato debba rispondere, i lavori inerenti la propria attività dichiarata;

hh) Danni a cose in consegna-custodia di proprietà di terzi. Tale garanzia si intende prestata entro il limite massimo di euro 150.000,00 per ciascun anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia l'importo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.

ii) RC derivante all'assicurato per danni cagionati agli autoveicoli sia di terzi che di prestatori di lavoro dell'assicurato in sosta nell'ambito dell'azienda. Sono esclusi i danni da furto da incendio, quelli conseguenti a mancato suo, quali cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi nonché quelli cagionati da veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;

jj) RC derivante dalla manutenzione degli impianti, dagli adempimenti della rete idrica, della rete fognaria ed il relativo allacciamento presso terzi;

kk) L'Assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in utilizzo temporaneo, comodato, leasing, locazione, noleggio e simili. Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, noleggio e simili la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'utilizzo degli stessi; la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi;

ll) La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannoso di un fatto accidentale di cui esso, Assicurato, sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente capitolato;

mm) RC estesa ai prestatori d'opera "interinali". Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato;

nn) RC derivante dall'utilizzo da parte degli assicurati di mezzi di trasporto non a motore di proprietà del Contraente/Assicurato o di proprietà dei dipendenti solo se utilizzate per motivi di servizio;

oo) L'Assicurazione vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

pp) RC per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016.

qq) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e da qualunque attività complementare a quella istituzionale. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali Terzi siano organizzatori.

rr) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non improvviso e accidentale.

ss) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni, totali e/o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in polizza. Tale garanzia si intende prestata entro il limite massimo di euro 500.000,00 per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia l'importo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 8 – Responsabilità civile personale

1. L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli amministratori, i dirigenti, i funzionari ed i dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo frequentatore operante per conto della Contraente stessa.
2. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 9 – Estensione garanzia a malattie professionali

1. La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal DPR del 09 giugno 1975 n. 482 e s.m.i. in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
2. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
3. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
4. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
   a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
   b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
5. La garanzia non vale:
   a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
   b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato.

Art. 10 – Responsabilità Civile derivante dalla progettazione e direzione lavori - RC professionale del responsabile del procedimento

1. L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti della Contraente/Assicurato.
2. La garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti o non svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione,

restauro,manutenzione e demolizione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata.

3. L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla Legge n. 109 del 11 febbraio 1994, modificata dalla Legge n. 216 del 02 giugno 1995 e s.m.i. e/o per quanto diversamente contemplato dalla Legge Provinciale n. 26 del 10 settembre 1993 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione.
4. La Società si obbliga, inoltre, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per il maggior costo delle varianti dovuto al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 25, comma 1, lettera d) della Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e s.m.i. e per quanto diversamente contemplato all'art. 51, comma 1, lettera c) della Legge Provinciale n. 26/1993 e s.m.i.).
5. L'assicurazione si intende estesa ai rischi di natura professionale derivanti agli Assicurati che svolgono l'attività di responsabili del procedimento ai sensi della Legge n. 109 dell'11 febbraio1994, della Legge Provinciale n. 26/1993 e s.m.i., della Legge Provinciale n. 2/2016, della Legge Provinciale n. 2/2019, della Legge Regionale n. 13/1993 e sue attuazioni e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
6. Per quanto previsto dal presente articolo, l'Ente Contraente è considerato terzo.

Art. 11– Esclusioni

1. L'Assicurazione RC non comprende:
   a) i danni da furto (salvo quanto espressamente coperto);
   b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990 del 24/12/1969 e s.m.i.;
   c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
   d) i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
   e) i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
   f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
   g) i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Art. 12– Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi

1. L'Assicurazione non comprende i danni:
   a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
   b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
2. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi.Tale garanzia si intende prestata entro il limite massimo di euro 400.000,00 per ciascun anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia l'importo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.

3. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

Art. 13 – Massimali di garanzia e Franchigia

1. Fatto salvo per quanto non diversamente definito in capitolato, alla presente polizza si applicato i seguenti massimali:
   a. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per persona deceduta o lesa ed € 5.000.000,00 per danni ad animali o cose;
   b. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite per ogni persona di € 5.000.000,00.
2. Resta convenuto tra le parti che, relativamente a tutti i danni a cose, la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro. Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperta di entità inferiore previsti dalle condizioni di polizza si intendono allineati al suddetto importo ove non diversamente identificato.

Art. 14– Gestione delle vertenze di danno

1. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
2. A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando in teso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi.
3. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto ilrinvio a giudizio dell'Assicurato.

Art. 15– Spese legali

1. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
2. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
3. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In parziale derogaa quanto precedentemente disposto al presente comma, la Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
4. La Società assume a proprio carico fino a quando ne ha interesse in luogo dell'Assicurato l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi, in conseguenza di

un fatto involontario inerente all'attività dichiarata in polizza, dal quale traggono origine richieste di risarcimento da parte di terzi e dipendenti che diano luogo a vertenze:
- da fatti per i quali, benché coperti da polizza, sia cessato l'interesse della Società alla gestione della vertenza;
- da fatti non coperti dalla polizza in quanto espressamente esclusi;
- da fatti rientranti in franchigia di polizza o per i quali i massimali di garanzia sono insufficienti.

5. Si intendono comprese inoltre le spese per l'assistenza giudiziaria (legale e peritale) in sede civile e penale per ogni grado di giudizio riguardanti prestatori di lavoro anche con rapporto di lavoro autonomo per i quali sia contrattualmente previsto, in relazione a fatti commessi nell'espletamento del servizio e nell'espletamento dei compiti di ufficio, purché non sussista conflitto di interessi.
6. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate. Nel caso è necessario dichiarare in sede di gara l'eventualità del subappalto del servizio di che trattasi.

Art. 16– Obblighi specifici a carico dell'Assicurato

1. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al precedente articolo 4 solo ed esclusivamente:
   a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
   b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR del 30 giugno 1965 n. 1124.
2. In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal prestare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per se ed a disposizione dell'assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.
3. Fermo restando quanto indicato al presente articolo, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata ancora richiesta scritta da parte del terzo.
4. La Contraente e la Società potranno concordare una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Cliente.

Art. 17– Rinuncia alla rivalsa

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone fisiche e/o giuridiche delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
2. La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.
3. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per Legge.

Art. 18 - Condizioni per la regolazionedel premio

1. Si conviene che anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle

ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Si precisa altresì che la Società è tenuta ad inserire automaticamente in copertura i nuovi fabbricati e/o insediamenti a decorrere dalla data della relativa comunicazione e per la somma ivi indicata, provvedendo conseguentemente alla regolazione del premio dovuto secondo la procedura disciplinata al presente capitolato.

2. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
3. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Si precisa che il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all'ufficio protocollo del Contraente.
4. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.
5. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 1, e con decorrenza del termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
5. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.